



Audizione presso la Settima Commissione del Senato della Repubblica - Roma, 14/01/10

Sintetiche osservazioni sul PdL S 1905 *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*.

Dopo il provvedimento sull'ANVUR, è senza dubbio opportuna una dettagliata ed articolata proposta legislativa di carattere organico, in parziale attuazione delle "Linee Guida" ministeriali.

Peraltro il provvedimento, ponendosi come proposta di legge "di sistema", risulta privo di indicazioni su stanziamenti e risorse indispensabili per la sua attuazione. Tale mancanza rende dubbia la possibilità reale della futura attuazione di quanto viene proposto.

Osservazione **generale**: le norme transitorie appaiono decisamente insufficienti, al punto di non fare intravedere ragionevoli e coerenti raccordi fra l'esistente ed il prefigurato specie per quanto concerne l'inquadramento della docenza in servizio.

Titolo I

- Manca ogni garanzia della libertà di ricerca e del "diritto all'eresia" del professore universitario. La ricerca e il relativo finanziamento non sono trattati in nessun articolo o comma *ad hoc*.
- Perplessità sulla attribuzione al Rettore delle funzioni *"di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche"*. (Art. 2 comma 2, a)
- Problematica la verifica del possesso di *"comprovata competenza ed esperienza di gestione"* per l'elettorato passivo alla carica di Rettore. (Art. 2 comma 2, b)
- La completa esautorazione del SA rispetto a CdA e Rettore rende impossibile qualsiasi forma di checks and balances. In tale carenza, dovrebbe essere prevista almeno una qualche forma di *"sfiducia"* da parte di chi elegge il Rettore. (Art. 2 comma 2, d)
- Necessitano precisazioni sulla *"complessiva gestione e organizzazione... delle risorse strumentali"* da parte del Direttore Generale con riferimento a quelle direttamente o indirettamente funzionali alla ricerca scientifica. (Art. 2 comma 2, L)

Titolo II

- Il "Fondo per il Merito" presenta lacune: come sarà gestito e se e come sarà finanziato
- Senza una modifica del meccanismo di attivazione dei dottorati, delle modalità di ammissione agli stessi e del conferimento del titolo, intervenire solo sui meccanismi di reclutamento e progressione di carriera è uno sterile esercizio legislativo. Il titolo di Dottore di Ricerca, o equivalente, dovrebbe essere posto come requisito necessario per iniziare la carriera accademica.
- La convivenza di tempo pieno e tempo definito è poco opportuna: il professore universitario deve essere a tempo pieno; i raccordi con momenti professionali devono essere solo a contratto e per periodi di tempo determinati. (Art. 5, comma 4, a). L'attività di docenza presso università diversa dalla propria deve essere considerata come attività libero professionale e di norma non concessa a professori di ruolo.
- Il lavoro del Professore Universitario si esplica su un arco temporale indefinibile (di fatto "non stacca mai la spina"), con modalità operative intrinsecamente e strutturalmente differenti da quelle di altre professioni. Solo alcune di queste possono essere quantificate (es.: attività assistenziale, lezioni, esami) e, comunque, vanno autocertificate. (Art. 5, comma 4, c). Ciò non va assolutamente confuso con la necessità della valutazione delle attività svolte, che è assolutamente dovuta.

- La valutazione dell'attività scientifica non può scaturire dal computo aritmetico del valore di indicatori pseudo oggettivi, ma deve necessariamente derivare dal giudizio di merito di valutatori, nonostante, come talvolta è accaduto, che questi giudizi si possono anche rilevare - col senno di poi - sbagliati. La retribuzione dei professori universitari va riconfigurata e uniformata a quella dirigenziale, con voce specifica (indennità di risultato) a seguito della valutazione delle attività. (Art. 5, comma 4, i, l, m).
- Qualsiasi meccanismo premiale in termini retributivi deve riguardare una nuova voce della retribuzione obbedendo, quindi, alla logica - lapalissiana- di dare un qualcosa in più, in funzione di risultati da definire, e non invece, come sta avvenendo, togliendo il dovuto a chi risultati non abbia raggiunto.
- È ingiustificata la "triennializzazione" degli scatti anche nel DdL e ne è iniqua la applicazione: la tabella 2 della relazione tecnica allegata al DdL presenta un netto taglio delle retribuzioni! Al contrario, in ogni caso, non si può non prevedere un adeguamento delle retribuzioni a livello medio europeo. (Art. 5, comma 4, i, l, m).
- Il riferimento alla non ricostruibilità della carriera è ambiguo (è positivo se si intende eliminare l'iniquo tetto degli otto anni per i periodi di ruolo pregressi, mentre è inaccettabile e probabilmente incostituzionale se li vanifica!). (Art. 5, comma 4, m).
- La possibilità di opzione per chi è già in ruolo alla eventuale nuova articolazione della retribuzione e della carriera costituisce una norma transitoria del tutto insufficiente. (Art. 5, comma 4, n).
- Opportuna la riduzione da sessanta a dodici dei crediti riconoscibili per attività professionali. (Art. 6)

Titolo III

- Inopportune due liste distinte di abilitazione nazionali: CIPUR-Confsal ritiene sia arrivato il momento del vero "ruolo unico" dei professori, al posto delle fasce, che sono state causa di nepotismi e malfunzionamenti del sistema e che si sono dimostrate caratterizzate da assoluta inutilità sia didattica sia scientifica. (Art. 8)
- Qualora ciò non fosse attuato, è comunque del tutto inaccettabile che le proposte di chiamata siano effettuate solo dalla fascia di livello superiore: la chiamata è per sua natura una procedura da effettuare *inter pares!* (Art. 9, comma 2, f)
- Il reclutamento per i professori dovrebbe avvenire, dopo il periodo a t.d. previsto, tramite l'appartenenza ad un'unica lista abilitativa e, a seguito di opportune procedure di selezione locali, per inserimento nel ruolo dei professori universitari; progressione per sola meritocrazia articolata in classi stipendiali alle quali si acceda e dalle quali ci si muova, anche a velocità differenziate, a seguito di valutazione periodica sulla attività del singolo, con unico limite per "l'attivazione" economica della progressione, l'ammontare delle risorse economiche dell'Ateneo come risultanti dalla sua programmazione. Ovvio la mobilità a seguito di chiamata diretta da parte di altri Atenei.
- La figura dell'assegnista è disegnata in modo inadeguato e foriero di un precariato che la introduzione dei ricercatori a t.d. vorrebbe limitare, ma lo fa debolmente. (art. 10)
- Opportuno che i ricercatori (denominazione non particolarmente appropriata) a t.d. che conseguano la abilitazione, alla fine del contratto siano chiamabili come professori dalla università in cui hanno effettuato il contratto, usando le risorse previste dalla programmazione (il che, peraltro, costituisce una forma assai debole ed aleatoria di quasi tenure track). Non è però concepibile che analoghi meccanismi, con un minimo di presa d'atto dei periodi di attività prestati ed in presenza delle relative abilitazioni, non sussistano per i ricercatori di ruolo e gli attuali professori associati. Per gli uni e per gli altri, al più con il mantenimento del trattamento economico e con la nuova progressione solo nel periodo successivo. (Art. 12)
- Età di pensionamento di tutti i Docenti uniformata al 70.mo anno di età. (Art. 13)

Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione

